

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO TRASPORTI E INFORMAZIONE

DISEGNO di LEGGE N°59

FONDO REGIONALE PER IL TRASPORTO GRATUITO O AGEVOLATO
DI LAVORATORI E STUDENTI.

- Relazione

- Disegno di legge

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO TRASPORTI E INFORMAZIONE

Il presente disegno di legge ha lo scopo di sovvenire alle crescenti difficoltà economico-finanziarie nelle quali si dibattono le imprese private concessionarie di pubbliche autolinee.

E' noto che il settore versa in una situazione di crisi a causa dei crescenti costi di personale e di esercizio, mentre la produttività del servizio è in graduale diminuzione o non migliora a causa della politica di basse tariffe che rende l'attività sempre meno remunerativa.

S'inscrive in questo quadro il crescente numero di rinunce al proseguimento dei servizi da parte di aziende piccole e medie (fenomeno questo che coinvolge ben 19 imprese con una percorrenza di circa 8 milioni di autobusKm.) e la necessità, da parte della Regione, di procedere a contingenti affidamenti precari con l'onere della copertura integrale del disavanzo maturato nella gestione delle autolinee abbandonate dalle imprese private, al fine di garantire i collegamenti essenziali alla vita economica e sociale dei centri serviti.

Cionondimeno, il presente disegno di legge non pregiudica la libertà di decisione politica e tecnica della Regione, che resta libera di attuare - mediante l'azione dell'Ente Regionale Pugliese Trasporti - la ristrutturazione dei bacini di traffico e la creazione di aziende comprensoriali a circoscrizione provinciale.

Infatti, in analogia con quanto praticato da altre Regioni, l'intervento che viene operato con questo disegno di legge ha solo lo scopo di contenere la crisi dei concessionari privati.

In tal guisa, rimane agli organi politici quella disponibilità di tempo che occorre per una corretta impostazione del problema e per l'assunzione di conseguenti, idonee decisioni.

./.

REGIONE PUGLIA

- 2 -

Il presente disegno di legge è in tutto analogo alla legge regionale 7 febbraio 1974, n° 9 che ha accordato contributi allo stesso titolo per l'esercizio 1973.

Il limite massimo del contributo è stato elevato a L. 120 per autobuschilometro, in considerazione dei maggiori costi rilevati nel 1974 rispetto all'anno precedente, con la riduzione del contributo a L. 110/atbKm per le aziende con oltre 50 dipendenti.

Lo stanziamento è già disposto sul cap. 209 del bilancio regionale per l'esercizio 1974.

Per quanto concerne, infine, le condizioni e modalità per l'assegnazione del contributo, si ritiene che il regolamento di attuazione della legge 7/2/1974 n° 9 possa essere ritenuto valido anche per questa circostanza.

VG/sar

REGIONE PUGLIA

- 3 -

Art. 1

Alle imprese titolari di concessioni regionali, che esercitano professionalmente autoservizi di linea or dinari per viaggiatori, possono essere accordati contributi dalla Regione in relazione all'esercizio svolto nell'anno 1974.

Tali contributi verranno erogati per ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 1974 di tutto il complesso di auto-linee ordinarie e di gran turismo concesse all'impresa dallo Stato, dalla Regione e dai Comuni.

Art. 2

I contributi saranno erogati entro il limite di cui al successivo ar ticolo 4 e la loro misura massima è fi sata in lire 120 per autobusKm. per le ditte che hanno fino a 50 dipendenti, in lire 110 per autobusKm. per le ditte che hanno oltre 50 dipendenti.

Nella graduazione della misura del contributo si terrà conto della

REGIONE PUGLIA

- 4 -

proporzione dei viaggiatori pendolari, lavoratori e studenti trasportati a tariffa preferenziale.

Sono escluse dai contributi le aziende che, all'atto dell'erogazione degli stessi, abbiano sospeso i servizi relativi alle autolinee per le quali il contributo stesso è stato richiesto.

Sono altresì escluse dal contributo le imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio e quelle che non abbiano rispettato i contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e le leggi sociali.

Art. 3

Ai fini della determinazione dei contributi, vanno escluse le percorrenze relative alle linee concorrenti con i servizi di trasporto ad impianti fissi, nonché le percorrenze relative a noleggi o prestazioni in subappalto. Le condizioni e le modalità per l'assegnazione dei contributi e di eventuali acconti saranno stabilite con deliberazione della Giunta, sentita la V[^]

REGIONE PUGLIA

- 5 -

Commissione Consiliare Permanente, secondo i criteri sopra espressi.

Art. 4

Per l'erogazione dei contributi è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo.

Art. 5

All'onere di lire 1 miliardo derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1974, si provvede utilizzando lo stanziamento di pari importo sul Cap. 209 dello stato di previsione della spesa di Bilancio per l'anno finanziario medesimo.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.